



Spett.le

Ministero delle Imprese e del
Made in Italy

Oggetto: richiesta di parere tecnico in ordine alla conformazione dell'organo di controllo delle società cooperative (art. 2543 c.c.)

Il sottoscritto LORENZO STURA nato a ROMA il 22.12.1977 residente in SAN FELICE CIRCEO (LT)
, via OVOLI, 53 codice fiscale STRLNZ77T22H501E

in qualità di:

legale rappresentante di UN.I.COOP., Unione Italiana Cooperative, codice fiscale 97172130581 formula richiesta di parere tecnico in ordine alla corretta conformazione dell'organo di controllo delle società cooperative, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 2477 c.c.

A tale proposito, si chiede se una cooperativa a r.l., che per due esercizi consecutivi abbia superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 2477, 2° comma, c.c., sia obbligata a nominare il sindaco unico oppure il revisore legale dei conti.

Alla luce della normativa vigente, ed ai fini di uniformare l'attività di vigilanza di cui al D.Lgs. 220 del 2002, si rende necessaria una pronuncia interpretativa sulla questione.

L'art.2543 c.c., comma 1 prevede che *"la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi"*.

L'art.2477 c.c., comma 2 prevede che *"La nomina dell'organo di controllo o di revisione è obbligatoria se la società:*

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
 - o 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
 - o 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
 - o 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità*

L'art. 379, comma 3, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. (Codice della Crisi di Impresa) prevede che: *"Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad*



uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".

Il caso specifico riguarda una cooperativa con oltre 20 dipendenti occupati in media (in base al criterio delle ULA – Unità Lavorative Anno) per due esercizi consecutivi, obbligata, perciò, a dotarsi dell'organo di controllo, che opta, come previsto dall'art. 2477, secondo comma, per la nomina dell'organo di revisione.

Alla luce delle recenti novità legislative introdotte dal Codice della Crisi di Impresa, si pone oggi la questione se, al ricorrere dei presupposti individuati dall'art. 2543 c.c., vale a dire al superamento dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, c.c., debba essere nominato un organo di controllo o, in alternativa, un revisore contabile (o una società di revisione), oppure se sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale per le SPA e/o sindaco unico per le SRL), indipendentemente dal modello giuridico prescelto (SPA o SRL).

La chiara formulazione lessicale contenuta nell'art. 2519 c.c., rende obbligatoria l'applicazione delle norme contenute nell'art. 2477 c.c., in quanto compatibili con la disciplina specifica delle stesse, e dunque, con quanto previsto dall'art. 2543 c.c. in punto di organo di controllo (*rectius* collegio sindacale). In tal senso, la nomina dell'organo di controllo, sia esso il collegio sindacale, sia esso il sindaco unico risulterebbe obbligatoria. Considerato, inoltre, il disposto di cui all'art. 2477 c.c., quarto comma, il collegio sindacale o il sindaco unico, potranno esercitare anche la revisione legale e tutti i componenti del Collegio Sindacale o il sindaco unico dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Per converso, se si aderisse ad un'interpretazione delle citate norme meno restrittiva e letterale, il tipo di modello giuridico adottato dalla Cooperativa (SPA o SRL) rilevarebbe ai fini della conformazione dell'organo di controllo e del tipo di attività da questo esercitate:

- **per le cooperative di tipo SPA** è necessario il riferimento all'art. 2397 c.c., e quindi, al Collegio Sindacale.
- **per le cooperative di tipo SRL** deve farsi riferimento all'art. 2477 c.c., il quale prevede l'alternativa tra organo di controllo (monocratico di default o collegiale, per scelta statutaria) e revisore contabile (diversamente dalla formulazione lessicale dell'art. 2543 c.c.). In caso di nomina del revisore legale, il soggetto sarà incaricato esclusivamente delle funzioni disciplinate nel D.Lgs n. 39/2010, con evidente semplificazione del regime di controlli. Diverse sono, infatti, le prerogative del collegio sindacale o sindaco unico- suscettibile di assumere il ruolo anche di "revisore" -, per quanto riguarda il controllo sul rispetto della legalità e dei principi di corretta amministrazione e la vigilanza sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.



UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

Si chiede, pertanto, allo spett.le Direzione Generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di fornire indicazioni ai revisori incaricati circa l'applicazione restrittiva della norma (sindaco unico) oppure l'applicazione meno restrittiva (revisore unico). Tutto ciò in relazione al combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del Codice Civile.

dgvescgc.segreteria@mise.gov.it

dgv.dg@pec.mise.gov.it

Donato, Giulio Mario

(+39) 06 4705 5275 -5276

(+39) 06 4705 5225

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Lorenzo Stura